



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.141.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.96.1/2021

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7838]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7838]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID VIP 7838] TUILI (SU) – Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and Blue Tuili" della potenza di 15.190,000 kW in località "Guranu".
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC).
Proponente: SF Ele S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@cultura.gov.it)

27/10/2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **SF Ele S.r.l.**, con istanza pervenuta alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) il 22/12/2021, ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and blue Tuili", della potenza di 15.190,000 kW**, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in località "Guranu", comune di Tuili (SU).

CONSIDERATO che l'intervento di progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile ubicato su terreni agricoli, da 15.190,000 kw di potenza, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari. I moduli fotovoltaici sono sostenuti da strutture in acciaio zincato con inseguimento mono-assiale, che raggiunge +/- 55°G di inclinazione rispetto al piano di calpestio, disposti in file parallele. L'altezza dei pali di sostegno è tale che lo spazio libero tra il piano campagna e i moduli, alla massima inclinazione, è pari a circa 0,50 metri. Di conseguenza, l'altezza massima raggiunta dai moduli è di 4,41 metri. L'impianto sarà di tipo GridConnected (connesso alla rete elettrica per l'immissione dell'energia) allacciato a lotti d'impianto collegati a 2 cabine di consegna, a loro volta connesse mediante linee MT interrate a stalli MT dedicati nella Stazione Elettrica Enel Guranu, adiacente all'impianto.

Come affermato nella Relazione paesaggistica redatta dal Proponente, l'area di progetto dell'impianto presenta " ... prevalenti caratteristiche rurali, con un insediamento antropico a maglia larga, risorse ambientali di pregio, risorse culturali materiali (in prevalenza archeologiche di rilevanza internazionale) e immateriali, configurazione del paesaggio disegnato dalla pastorizia e dalle coltivazioni cerealicole ...". Inoltre, a circa 3 chilometri a nord, alle spalle del paese di Tuili si trova l'area SIC- ZSC ITB041112/Giara di Gesturi, oltre alla Giara di Siddi, poco più lontana (circa 5 km a sud), che costituiscono i rilievi che fanno da cornice alla pianura dove è previsto l'impianto. Il Proponente inoltre afferma che l'area di intervento è caratterizzata da numerose ricchezze archeologiche a partire dall'età prenuragica, con il Neolitico e l'Eneolitico, sino all'epoca nuragica; Su Nuraxi di Barumini (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) è sicuramente il sito di maggior pregio e meglio conosciuto del territorio.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.34524 del 17/03/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 10681 del 18/03/2022, ha chiesto alla Soprintendenza competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, e ai Servizi II e III di ricevere i propri contributi istruttori, a seguito dell'espressione del parere della Soprintendenza.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 11908 del 04/04/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, evidenziando la necessità di richiedere documentazione integrativa, definendo, a monte delle proprie valutazioni, il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento di seguito integralmente riportato:

< A.1) Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento – AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Non presenti.

A.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non presenti.

A.1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Comune di Tuili:

- *area di dispersione di materiale in località Guranu relativo ad abitato romano, sull'area dove dovrà realizzarsi l'impianto agro-fotovoltaico;*
- *Nuraghe Turriga, distante circa 230 m a nord dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *Nuraghe Santu Liori, distante circa 1,362 m a nord dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *tombe con corredo nell'abitato, distante circa 1,250 km a nord-est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *necropoli romana in località Serra, distante circa 1,848 km a nord-est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *abitato romano e necropoli in località di Bruncu Ruinas, distante circa 1,455 km a est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *necropoli in località di Sibirri, distante circa 1,764 km a est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *necropoli romana in località di Bruncu Tanas, distante circa 1,300 km a sud-est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *nuraghe Monte Leonaxi, distante circa 590 m sud dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *tombe romane di Riu Lardi, distante circa 2,281 km a est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *nuraghe Bruncu Montiaru, distante circa 1,566 km a sud dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *nuraghe Bruncu Piccoi, distante circa 2,35 km a sud dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *nuraghe Serradeddu, distante circa 3,07 km a sud dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *nuraghe Santa Tecla, distante circa 2,24 km a nord-est dall'impianto agro-fotovoltaico;*
- *abitato romano di Santa Tecla, distante circa 2,29 km a nord-est dall'impianto agro-fotovoltaico;*

- area di dispersione di materiale in località Montigheddu, distante circa 2,22 km a nord dall'impianto agro-fotovoltaico;

Comune di Las Plassas:

- Nuraghe Trebineddu, distante circa 2,41 km a sud dall'impianto agro-fotovoltaico;

Comune di Tuili:

- Nuraghe Cabonu, distante circa 2,39 km a ovest dall'impianto agro-fotovoltaico;
- Nuraghe Sirissi, distante circa 2,23 km a ovest dall'impianto agro-fotovoltaico;
- Nuraghe Su Senzu, distante circa 2,38 km a ovest dall'impianto agro-fotovoltaico;

Comune di Setzu:

- Nuraghe Setzu, distante circa 2,42 km a nord dall'impianto agro-fotovoltaico;
- Nuraghe Sirissi, distante circa 2,23 km a ovest dall'impianto agro-fotovoltaico;
- Nuraghe Su Senzu, distante circa 2,38 km a ovest dall'impianto agro-fotovoltaico;

Nel suddetto parere, la Soprintendenza ha evidenziato che l'intervento "... ricade in un contesto denso di emergenze archeologiche, soprattutto risalenti all'età nuragica e ... all'interno di un sistema insediativo segnato dalla presenza di edifici nuragici che risultano in collegamento visivo e che dovevano essere collegati secondo logiche relazionali proprie delle comunità protostoriche dell'età del Bronzo".

Nel caso specifico, l'impianto si posiziona sulla direttrice che collega il nuraghe Turriga ed il nuraghe Monte Leonaxi ed appare rilevante l'impatto visivo dell'impianto dal monumento Unesco Su Nuraxi di Barumini. Rispetto a tale ultimo aspetto, la Soprintendenza ritiene opportuno richiedere "... le fotosimulazioni dai siti archeologici limitrofi, con particolare riferimento a quelli segnalati ... [nel proprio parere] ... e un approfondimento dell'impatto del nuovo edificato sul monumento Unesco di Su Nuraxi. Per escludere l'interferenza dell'impianto con eventuali emergenze archeologiche sepolte, vista la contiguità a monumenti noti da bibliografia e attualmente visibili sul terreno, sarebbero necessari saggi, senza i quali il parere di questo ufficio non risulta corroborato dai corretti elementi di istruttoria. Tuttavia, in via preliminare si ritiene necessario valutare gli impatti visivi sul patrimonio archeologico, anche in relazione alla presenza del monumento Unesco e agli altri siti presenti nell'areale ...".

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Non presenti.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Non presenti.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione BENI AMBIENTALI REGIONALI (articolo 17, comma 3 delle NTA del PPR). Le aree sono classificate dal PPR come aree ad utilizzazione agro-forestale, disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA del PPR che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale.

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: Non presenti.

La Soprintendenza ha evidenziato che, nonostante il progetto non interferisca direttamente con beni sottoposti a tutela, tuttavia non distanti dall'area di impianto sono presenti aree SIC e ZPS (zona SIC-ITB041112 della Giara di Gesturi a circa 3,21 km e la zona ZPS - ITB043056 della Giara di Siddi a circa 5 km) riportando che "Si tratta di un'area nella quale le trasformazioni antropiche, legate essenzialmente alle attività tradizionali di sostentamento delle comunità locali, hanno modificato scarsamente il paesaggio agrario consolidato e quindi, in tal senso, anche i processi di abbandono dovuti ai fenomeni di spopolamento delle aree interne e al decremento demografico generalizzato hanno in realtà operato indirettamente come meccanismi di conservazione di ampie porzioni di paesaggio ... Il maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata" (dismissione prevista dopo 30 anni)". Sulla breve distanza, l'installazione dei pannelli interrompe la prospettiva aperta, depauperando di fatto la struttura dei quadri

paesaggistici: sono effettivamente previste forme di mitigazione per l'impianto agrofotovoltaico, che, al di là del riferimento a territori che non possono certamente dirsi comparabili con quello in oggetto, non sembrano essere comunque sufficienti. La Soprintendenza inoltre, sempre nel proprio parere endoprocedimentale, ha sottolineato la necessità che il Proponente fornisca valide alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte, oltre a richiedere quale documentazione integrativa:

- Fotosimulazioni dell'intervento in rapporto alle visuali consolidate dal sito UNESCO di "Su Nuraxi";
- Fotosimulazioni dalla sella lungo la strada di collegamento tra il comune di Tuili e quello di Pauli Arbarei.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 13607 dell'08/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in cui ha evidenziato la necessità per il Proponente di attivare "... in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente, l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ...".

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, con nota protocollo interno n. 13276 del 06/04/2022 ha comunicato che per gli aspetti di propria competenza non ha ulteriori elementi da aggiungere.

CONSIDERATO che, la Direzione generale ABAP, con nota n. 14288 del 14/04/2022 ha trasmesso la propria richiesta di chiarimenti e integrazioni, evidenziando la necessità di acquisire quanto segue:

< (...)

1. considerato che il progetto di cui trattasi, sulla base dell'istanza di VIA presentata dal Proponente, riguarderebbe un **impianto di tipo agro-fotovoltaico**, si chiede di voler chiarire il motivo per il quale negli elaborati di progetto si fa, invece, spesso riferimento alla diversa tipologia di impianto fotovoltaico;
2. considerato quanto riportato dal Proponente nel SIA in merito all'alternativa zero e preso atto dei criteri adottati per la scelta del progetto dell'impianto agro-fotovoltaico proposto, si chiede di voler prevedere alternative progettuali anche in termini localizzativi, tenendo conto di quanto previsto dal DM 10/09/2010 dell'allora Ministero dello sviluppo economico, Parte IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO;
3. considerato che la relazione paesaggistica e le tavole di analisi allegate al progetto (cfr. l'elaborato grafico FTV_007 – Inquadramento PPR) non rappresentano in modo esaustivo i vincoli presenti nell'area si richiede di voler integrare il quadro vincolistico con la ricognizione esaustiva delle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004: dovrà pertanto essere predisposta una base cartografica complessiva di tutte le aree vincolate sulle quali dovrà essere altresì localizzato l'impianto agro-fotovoltaico proposto e le relative opere annesse;





Immagine estratta dall'elaborato FTV_007 – Inquadramento PPR

4. considerato che dalla documentazione fotografica elaborata dal Proponente (cfr. elaborato con codice 04_RFOTO), si evince che sono stati considerati punti di ripresa posti esclusivamente all'interno o sul perimetro dell'impianto in valutazione e che pertanto non è presente **documentazione fotografica da e verso i punti di vista "sensibili"** di particolare rilevanza paesaggistica, si chiede di voler valutare la visibilità dell'impianto (che sembrerebbe inserirsi lungo la direttrice che collega visivamente il Nuraghe Turriga con il


Nuraghe Monte Leonaxi), dal monumento Unesco di Su Nuraxi Barumini, dal sito SIC Giara di Gesturi e dalla ZPS Giara di Siddi, dal Centro storico di Tuili ("Centri di prima formazione" – PPR Sardegna) dalla Strada Provinciale 5 ("strada di impianto" – PPR); inoltre si chiede di voler integrare la documentazione di progetto con il **rilievo fotografico degli edifici che insistono nell'area di impianto** (identificati catastalmente con le particelle nn. 266 e 267);

5. considerato quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato TAV_FTV020, (parimenti a quanto richiesto al suddetto punto 4 della presente richiesta) si chiede di voler **integrare le fotosimulazioni previste** (dalle quali si apprezza una vista parziale dell'intervento e del contesto), **realizzando un numero di viste maggiormente significative lungo i principali itinerari visuali, quali strade di interesse paesaggistico e/o panoramiche, viabilità principale (la sella lungo la strada di collegamento tra il Comune di Tuili e quello di Pauli Arbarei), siti archeologici limitrofi ed il monumento Unesco di Su Nuraxi di Barumini**, e in corrispondenza dei punti di osservazione che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico; le predette fotosimulazioni dovranno essere realizzate in condizioni di piena visibilità, con e senza le opere di mitigazione previste (fascia arborea perimetrale con funzione di mitigazione visiva, cfr. p. 9 del SIA); i punti di ripresa delle fotosimulazioni richieste dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;
6. si richiede di voler considerare, **gli impatti ambientali significativi e negativi generati dall'intervento** di cui trattasi sul contesto di riferimento comprensivo delle opere annesse (cavidotto, stazione utente, etc.) con il Riu Porcilis e del Riu di Baressa e con le relative fasce di rispetto;
7. considerato che il progetto di cui trattasi prevede opere di livellamento del terreno e scavi per cavidotti e che, tuttavia, non risultano essere presenti elaborati rappresentativi dei profili territoriali da cui sia possibile comprendere le modifiche apportate all'assetto morfologico del terreno e la relativa reversibilità, si chiede di voler predisporre apposite **sezioni dei profili morfologici interessati dalla realizzazione dell'impianto** (per le fasi ante operam e post operam) da realizzarsi in scala idonea alla relativa lettura e comprensione; le linee di sezione dovranno essere riportate su una keyplan di riferimento;
8. preso atto degli interventi di mitigazione previsti in fase di esercizio, costituiti da fasce vegetali perimetrali piantumate a mandorleto, di larghezza compresa tra gli 8 e i 10 metri, si chiede di voler considerare la possibilità di prevedere un **progetto degli interventi di mitigazione dell'impianto agrofotovoltaico** considerando la vegetazione spontanea e caratteristica dei luoghi, anche ricorrendo alla tradizione agricola locale dei sistemi rurali; dovrà essere pertanto predisposto un progetto di dettaglio degli interventi di mitigazione dell'impianto di cui trattasi da parte di professionisti specialisti in materia (architetto paesaggista e agronomo);
9. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA ovvero che a seguito dello smantellamento dell'impianto "... sarà ripristinato il livello di campagna originario e le pendenze originarie ..." (cfr. p. 37 del SIA), si ritiene necessario chiedere di predisporre un apposito progetto a carattere grafico e descrittivo che rappresenti lo **stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto** e pertanto il ripristino delle superfici agricole interessate dalle attività di dismissione;
10. si chiede di voler **integrare il Piano di monitoraggio ambientale** anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'articolo 31 "Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna", co. 5, punto 1-quinquies;
11. visto l'elaborato denominato TAV_AGR002 in cui si riscontrano incongruenze tra le rappresentazioni grafiche e le quote indicate, non risultando pertanto chiaro il dimensionamento dei pannelli fotovoltaici e le relative zone d'ombra rispetto alle fasce coltivabili, si chiede di voler provvedere alla **sostituzione dei grafici predisposti con quelli corretti**;



Estratto TAV_AGR002

12. si chiede di verificare l'effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi di **aree gravate da usi civici** ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; gli accertamenti richiesti dovranno essere condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020); dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, quest'ultima anche qualora le medesime terre siano liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 3/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
13. considerato che il Proponente nell'elaborato denominato REL_SIA riporta che "... Nella proprietà sono presenti fabbricati, consistenti in varie stalle in modesto stato di conservazione ed annessa una casa rurale ...", si chiede di voler compiere un **approfondimento di carattere descrittivo, grafico e fotografico circa lo stato e la consistenza degli immobili** citati;
14. preso atto di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato denominato REL_A_RG ossia che l'impianto è "... collegato in antenna mediante cavo interrato MT alla Sottostazione Enel Guranu adiacente al sito in progetto ..." (cfr. p. 6), come tra l'altro rappresentato nell'elaborato grafico TAV_FTV001, si chiede di voler **integrare le fotosimulazioni richieste includendo la predetta sottostazione**; le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con e senza le relative opere di mitigazione oltre ad essere localizzate su una keyplan di riferimento;



Localizzazione dell'impianto, dell'elettrodotto e della sottostazione

15. si chiede di voler **chiarire la localizzazione della cabina di consegna** identificata nell'elaborato denominato TAV_PE004 anche specificando il motivo per il quale non viene citata tra le opere progettuali da realizzare (cfr. pp. 6 e 7 dell'elaborato denominato REL_A_RG); si chiede inoltre di voler chiarire quali sono le nuove cabine utenti D1102723641 FV1 LUGAS e D1102723600 FV2 LUGAS citate nella predetta Relazione generale che dovranno essere opportunamente identificate negli elaborati grafici di progetto;
16. si rileva la necessità di acquisire approfondimenti circa la **valutazione degli impatti e delle interferenze dell'impianto e delle relative opere annesse, rispetto ai numerosi siti archeologici**, in particolare l'area di dispersione di materiale in località Guranu relativa ad abitato romano; si segnala inoltre la prossimità dell'impianto a diverse emergenze archeologiche: Nuraghe Turriga (a circa 230 ml dall'impianto), Nuraghe Monte Leonaxi (a circa 590 ml dall'impianto), Tombe con corredo nell'abitato (a circa 1250 ml dall'impianto), Necropoli romana in località di Bruncu Tanas (a circa 1300 ml dall'impianto), Nuraghe Santu Liori (a circa 1362 ml dall'impianto), Abitato romano e necropoli in località di Bruncu Ruinas (a circa 1455 ml dall'impianto), Nuraghe Bruncu Montiaru, (a circa 1530 ml dall'impianto), Necropoli in località di Sibirri (a circa 1764 ml dall'impianto), Necropoli romana in località Serra (a circa 1848 ml dall'impianto), Nuraghe Sirissi (a circa 2230 ml dall'impianto), Nuraghe Santa Tecla (a circa 2240 ml a nord-est dall'impianto agro-fotovoltaico, abitato romano di Santa Tecla (a circa 2290 ml. dall'impianto), Tombe romane di Riu Lardi (a circa 2281 ml. dall'impianto), Nuraghe Bruncu Piccoi (a circa 2350 ml dall'impianto), area di dispersione di materiale in località Montigheddu (a circa 2220 ml dall'impianto), Nuraghe Sirissi (a circa 2230 ml dall'impianto), Nuraghe Su Senzu (a circa 2380 ml dall'impianto), Nuraghe Cabonu (a circa 2390 ml dall'impianto), Nuraghe Trebineddu (a circa 2410 ml dall'impianto), Nuraghe Setzu (a circa 2420 ml dall'impianto), Nuraghe Serradeddu (a circa 3070 ml dall'impianto);
17. si richiedono **fotosimulazioni dai siti archeologici limitrofi**, con particolare riferimento a quelli indicati nel parere della Soprintendenza ABAP competente (cfr. Allegato 1) e un approfondimento dell'impatto del nuovo impianto sul monumento Unesco di Su Nuraxi;
18. si chiede di voler prevedere **l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del Codice degli appalti, così come evidenziato dal Servizio II di questa Direzione generale ABAP (cfr. Allegato 2);
19. si chiede di trasmettere alla competente Soprintendenza ABAP un **Piano operativo dei sondaggi** previsti (che dovrà essere approvato preliminarmente alla esecuzione), redatto coerentemente con quanto previsto dall'articolo 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e con l'articolo 23, commi 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del predetto decreto; si evidenzia sin d'ora quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale allegato ossia la necessità degli esiti dei saggi senza i quali il parere del competente Ufficio periferico non risulterebbe corroborato dai corretti elementi di istruttoria (...) >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 128561 del 19/05/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNIEC - PNRR del Ministero della Transizione ecologica, con nota prot. n. 3226 del 20/05/2022, ha fatto richiesta di documentazione integrativa al Proponente.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 22976 del 17/06/2022, a seguito della ricezione delle integrazioni trasmesse dal Proponente a mezzo pec il 07/06/2022, ha comunicato alla Società che, per motivi di sicurezza del proprio CED, non può accedere a link esterni e quindi provvedere al download della documentazione, invitando pertanto la Società alla trasmissione degli elaborati a mezzo supporto informatico fisico (CD), rammentando che gli stessi saranno comunque pubblicati sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che SF ELE S.r.l. con nota pervenuta a questo Ministero il 21/06/2022 (acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 25803 dell'08/07/2022 e poi dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n.

1421 del 12/07/2022) ha trasmesso la documentazione integrativa su supporto informatico fisico.

CONSIDERATO che a far data dal 15/07/2022 il Ministero della transizione ecologica non provvede alla formale comunicazione alle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di VIA della pubblicazione della documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa, con nota prot. n. 1648 del 19/07/2022, ha chiesto alla Soprintendenza di Cagliari di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza e di conseguenza ai Servizi II e III di ricevere i relativi contributi istruttori.


CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** con nota prot. n. 2618 del 22/08/2022, facendo seguito alla suddetta nota del 19/07/2022 ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 32011 del 01/09/2022, nel confermare il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento sopra riportato nel parere del 04/04/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza verificando anche le integrazioni trasmesse dal Proponente, evidenziando in particolare che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, *"dall'esame della documentazione integrativa si evidenzia che comunque permane la visibilità dell'impianto da alcuni monumenti, in particolare quelli a ridosso dell'impianto"*. Inoltre la Soprintendenza ha ribadito che *"... sarebbero necessari saggi e indagini archeologiche ..."* di cui tuttavia non sono pervenuti gli esiti. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, la Soprintendenza competente evidenzia che, esaminata la documentazione integrativa, permangano evidenti gli impatti visivi del progetto dalla Piana di Tuili e dalla Sella, soprattutto in relazione alla morfologia del territorio, quasi pianeggiante, che tende a far emergere l'impianto, pur in presenza delle opere di mitigazione previste. La Soprintendenza esprime infine *"... forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi ..."*.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota protocollo n. 4917 del 25/10/2022, a seguito di approfondimento istruttorio, ha espresso il proprio contributo nel quale riporta di concordare con le valutazioni compiute dalla Soprintendenza ABAP competente ed evidenzia, tra l'altro che *"... il proponente ha trasmesso il testo di un accordo ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 14, tuttavia il suddetto accordo non risulta stipulato con la Soprintendenza territorialmente competente – come confermato dal funzionario archeologo responsabile per territorio ..."*.

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, con nota protocollo n. 4066 del 04/10/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nel quale evidenzia di non ravvisare aspetti di specifica competenza.

CONSIDERATO ancora che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto, non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare la percezione visiva del paesaggio e delle emergenze culturali in esso comprese indicate nel parere della Soprintendenza ABAP competente.



PUNTO DI VISTA SENSIBILE "NURAGHE SU NURAXI" Dalla stazione di Osservazione Su Nuraxi di Barumini, come da sopralluogo eseguito, salendo sul nuraghe ed utilizzando una fotocamera reflex professionale, sia ad occhio nudo che con l'ausilio della macchina fotografica

Estratto Tav_REL_PAES_02_REV1

CONSIDERATO che i *nuraghi* sono costruzioni singolari, tipiche e distintive della civiltà nuragica che presentano, in generale, caratteristiche strutture a torre con camera (o camere, a seconda della tipologia) interna coperta da volta a falsa cupola o *tholos* e che sono pertanto una manifestazione tipologica peculiare della sola Regione Sardegna, pertanto diventa ancora più necessario preservare il carattere di eccezionalità delle predette costruzioni, anche dal punto di vista del relativo contesto di giacenza a valenza culturale e paesaggistica.

CONSIDERATO che *Su Nuraxi* di Barumini rappresenta il complesso nuragico di importanza mondiale grazie anche all'iscrizione nel 1997 alla lista dei siti UNESCO; il sito archeologico in questione sorge su un'altura che domina una vasta pianura e rappresenta il più famoso esempio di complessi difensivi dell'Età del Bronzo caratteristici della Sardegna.



Immagine del Monumento Unesco Su Nuraxi di Barumini verso la pianura

CONSIDERATA la presenza, rilevata dalla competente Soprintendenza, di un'area di dispersione di materiale in località Guranu, relativo ad abitato romano sul sito in cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrofotovoltaico.

CONSIDERATO che in prossimità dell'area di intervento è presente il *Castello di Marmilla* (sottoposto a notifica del 26/01/1910 ai sensi dell'art. 5 della L.364/1909 e ai sensi dell'art. 10 co. 3 lettere a) e d) del D.Lgs.42/2004, in data 17/03/2008) oggi noto come Castello di Las Plassas, impiantato sulla sommità di una collina di forma conica alta circa 270 metri.




Immagine del Castello della Marmilla sull'altura a forma di cono che domina la piana

CONSIDERATO che l'area denominata *Giara di Gesturi nel Comune di Barumini* con Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 98 del 30/07/2018, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136, comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs.42/2004, e quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte Terza del predetto decreto legislativo.

CONSIDERATO quanto riportato nel testo del suddetto decreto, in particolare che "... L'altopiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri, rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico. Altro elemento caratterizzante questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara, che si rivelano come degli interventi architettonici perfettamente integrati nella purezza del paesaggio (...)"



Vista della Giara di Gesturi verso la pianura

CONSIDERATO che sia il *Monumento Unesco Su Nuraxi di Barumini* che il *Castello di Marmilla* emergono nella piana in cui ricade l'impianto come elementi dominanti e ne caratterizzano il contesto paesaggistico insieme ai rilievi della Giara di Gesturi e di Siddi. In particolare, la distanza del predetto sito UNESCO e del Castello a circa 3 chilometri dal sito dell'impianto e il loro relativo sviluppo in altezza, comportano inevitabilmente la visibilità dell'impianto seppur oggetto di mitigazioni, la cui realizzazione, oltre ad incidere di per se sul contesto paesaggistico di riferimento, sarebbe foriero di ulteriori interventi di trasformazione del territorio, ben conservato nei suoi caratteri paesaggistici e naturalistici.




Immagine del rapporto visivo che intercorre tra il Monumento Unesco di Barumini ed il Castello di Marmilla

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale e paesaggistico sopra ampiamente identificato, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere anche ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica in cui si trovi collocato, se il progetto, per come proposto, ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

VISTA la documentazione integrativa elaborata dal Proponente a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR il 14/04/2022.

CONSIDERATO, inoltre, che rispetto alla richiesta di integrazioni della Scrivente, il Proponente non ha dato esaustivo riscontro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia quanto segue:

- rispetto alla necessità di voler prevedere **alternative progettuali** anche in termini localizzativi, il Proponente, nel documento aggiornato REL_SIA_REV1, non ha provveduto ad indicare ulteriori alternative progettuali così come previsto dal D. Lgs. 152/2006 per la VIA;
- rispetto alla richiesta di produrre un elaborato comprensivo del **quadro vincolistico** completo rispetto al D.Lgs. 42/2004, le integrazioni del Proponente risultano carenti sulla ricognizione completa dei beni architettonici ed in particolare di quelli archeologici (es. Monumento Unesco Su Nuraxi Barumini);
- rispetto alla richiesta di integrazioni dell'**indagine fotografica** con l'individuazione degli elementi "sensibili" dal punto di vista paesaggistico nell'area vasta dell'intervento, il Proponente nell'elaborato prodotto (cfr. 04_RFOTO_REV1) non ha valutato il quadro completo di tutte le emergenze, ed inoltre i punti di ripresa fotografici spesso non risultano adeguatamente scelti rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto di riferimento, pertanto le integrazioni richieste non risultano esaustive;
- rispetto alla richiesta di integrazione del **Piano di monitoraggio ambientale**, gli elaborati prodotti

(REL_PMA_REV1) non rispondono in maniera esaustiva alle richieste. Nello specifico, nell'elaborato predetto, la componente 10. *Paesaggio e Beni culturali* (pagg.26-28), non è stata integrata;

- rispetto alla richiesta di approfondimenti sugli **impatti e sulle interferenze** dell'impianto con i numerosi siti archeologici, il Proponente, nell'elaborato integrativo REL_ARCH_01, fornisce parziali vedute panoramiche, senza effettuare la completa ricognizione dei siti archeologici e la valutazione dei relativi impatti, in particolare la valutazione sulla direttrice che collega visivamente il nuraghe Turriga e il nuraghe Monte Leonaxi;
- per quanto attiene gli aspetti archeologici, preso atto dell'**accordo** formulato dal Proponente, tuttavia non sottoscritto con il competente Ufficio periferico, si riscontra che, rispetto alla richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del Codice degli appalti, non risultano essere stati riportati gli esiti dei sondaggi archeologici come da richiesta di documentazione integrativa.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente rispetto al punto 1 della richiesta di integrazioni della Scrivente, cioè dell'uso erraneo del termine "*fotovoltaico*", in luogo di "*agrofotovoltaico*", e che pertanto la dichiarata volontà del Proponente è quella di identificare il presente impianto come agrofotovoltaico.


VISTE le "*Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*", pubblicate nel giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che, da una disamina compiuta dalla Scrivente, è stata riscontrata la mancanza dei presupposti atti a definire l'impianto in valutazione di tipo "agrofotovoltaico", per come stabilito dalle Linee Guida succitate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riscontra che sono stati disattesi i requisiti minimi richiesti per i parametri A1 e A2 delle Linee Guida. Dai dati messi a disposizione dal Proponente infatti risulterebbe, che il principio necessario a definire un impianto agrovoltaico (cioè quello di garantire la continuità agricola - richiamato anche dal decreto 77/2021, art. 31 comma 5, il requisito A1 - Superficie minima coltivata) sia inferiore al 50% (che in realtà dovrebbe essere almeno del 70%), mentre il valore A2 (LAOR) è maggiore del 40% ammissibile.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla verifica condotta sugli *usi civici* per i quali afferma che "*... le superfici catastali su cui ricade il progetto non sono gravate da usi civici, così come le aree circostanti ...*".

CONSIDERATO che la morfologia pianeggiante del territorio di Tuili rende fortemente evidente l'interferenza visiva della superficie di impianto con i beni archeologici e paesaggistici, in particolare con la *Giara di Gesturi*, la *Giara di Siddi*, il sito Unesco *Su Nuraxi* di Barumini, il *Castello di Marmilla* e con la relazione visiva tra il *Nuraghe Turriga* – ed il *Monte Leonaxi*; difatto l'utilizzo di una fascia perimetrale omogenea e continua lungo il perimetro dell'impianto quale opera di mitigazione costituita da mandorleto, in realtà accentua, anziché mitigare, la presenza dell'impianto stesso e contribuisce alla chiusura delle visuali aperte tipiche del territorio pianeggiante.





(Stralci REL_PAES_02_REV1)

CONSIDERATO che l'impianto agrofotovoltaico proposto genera inevitabilmente un'alterazione percettiva del contesto su cui insiste anche per le sole caratteristiche insite nell'impianto stesso.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA, l'impianto agrofotovoltaico genera impatti così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'impianto agrofotovoltaico di cui trattasi si colloca come elemento estraneo rispetto al contesto su cui insiste e costituisce un elemento di frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato dai punti di vista dell'area di intervento sopra descritti, e che, di conseguenza non consentono di valutare favorevolmente la compatibilità ambientale del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;*
- b) *le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- c) *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*
- c-bis) *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*
- c-bis.1) *i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);*
- c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR n. 47 del 30/08/2022 (pervenuto alla Scrivente il 27/09/2022), reso in senso favorevole alla realizzazione del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere medesimo.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 04/04/2022, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, successivamente confermato con il parere del 01/09/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP dell'08/04/2022 e del 25/10/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP del 06/04/2022 e del 04/10/2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.


CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

CONSIDERATO che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'*opus*, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale *lato sensu* inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 04/04/2022 e del 01/09/2022; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP del 08/04/2022 e del 25/10/2022; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP del 06/04/2022 e del 04/10/2022; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and blue Tuili", della potenza di 15.190,000 kW, ubicato in Guranu, Comune di Tuili**, ricadente nella Provincia Sud Sardegna **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

 arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

 arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

